



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici DONNO e MATRISCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2018

Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l’inserimento dei lavoratori della pesca professionale tra le categorie che possono esercitare il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia, nel comparto ittico, lavorano migliaia di persone che svolgono la propria attività in un contesto particolarmente difficile ed usurante. Spazi ridotti, temperature elevate, condizioni meteorologiche avverse, presenza di gas nocivi e di polveri che rendono l'aria irrespirabile, rappresentano dei veri e propri rischi per la salute di questi lavoratori. Non solo. Cicli di lavoro continuo e l'esecuzione periodica di una serie di compiti, spesso senza turni prestabiliti, sono fattori che alterano il bioritmo e la corretta alternanza tra il sonno e la veglia. Oltre a questi dati, va aggiunto che il lavoro su qualsiasi imbarcazione in movimento è causa di numerose problematiche registrate a livello fisico, perché implica forti sforzi, anche di tenuta ed equilibrio. Dallo svolgimento di questo tipo di attività faticose e pesanti, dunque, deriva l'insorgenza di patologie e di disturbi cronici che incidono in maniera significativa sulla qua-

lità della vita e sul benessere psico-fisico dell'individuo. Il presente disegno di legge modifica il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, il quale stabilisce le tipologie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, inserendo tra le categorie che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche gli addetti del settore della pesca professionale.

L'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria a valere sull'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

€ 1,00